

Quadro sinottico relativo alle principali misure disposte per l'emergenza da Coronavirus per il periodo successivo al 17 maggio 2020: livello nazionale e regione Emilia-Romagna

Diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana pertinenti ai temi trattati	Provvedimenti emanati dal Governo (DL 16.05.2020 n. 33; DPCM 17.05.2020; DPCM 18.05.2020)	Provvedimenti della Regione Emilia-Romagna (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17.05.2020)
<p>Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p> <p>Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>	<p>Obbligo di permanenza presso la propria abitazione</p> <p>Persone sottoposte alla quarantena: vietato muoversi dalla propria abitazione o dimora. Soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19: si applica la quarantena precauzionale. Soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5° C: obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante.</p>	<p>Uso dei dispositivi di protezione individuale</p> <p>Mascherina: obbligatorio l'uso nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto dove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.</p>
<p>Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.</p>	<p>Misure limitative della circolazione su base regionale</p> <p>Limiti di circolazione infraregionale: cessano dal 18 maggio 2020, possono però essere nuovamente adottati o reiterati, anche solo su specifiche aree. Spostamenti interregionali: vietati fino al 2 giugno 2020 salvo che per esigenze: a) lavorative; b) di assoluta urgenza; c) di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza. Dal 3 giugno 2020 sono ammessi gli spostamenti interregionali, ma possono essere limitati solo con DPCM in relazione a specifiche aree. Spostamenti da e per l'estero: vietati fino al 2 giugno 2020, salvo che per esigenze: a) lavorative; b) di assoluta urgenza; c) di salute, previo rispetto delle misure di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 17.05.2020; ammessi dal 3 giugno da e verso Stati membri UE, Stati parte dell'accordo di Schengen, UK e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano; ammessi dal 16 giugno anche da e verso altri Stati. Nessun limite è posto agli spostamenti fra San Marino e la Città del Vaticano, da una parte, e le regioni rispettivamente confinanti, dall'altra.</p>	<p>Misure limitative della circolazione su base regionale</p> <p>Limiti di circolazione infraregionale: cessano dal 18 maggio 2020. È ammesso lo spostamento al di fuori della regione, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in comuni o province collocati al confine con altre regioni, evidentemente anche al fine di raggiungere gli immobili di proprietà (secondo case).</p>
<p>Art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p>	<p>Vita sociale</p> <p>Assembramenti di persone: vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Riunioni: ammesse garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Manifestazioni pubbliche: ammesse solo in forma statica, purché nel rispetto delle distanze sociali e secondo le prescrizioni del questore. Centri benessere e termali: sospesi, salvo rispetto dei LEA. Centri culturali e sociali: sospesi. Sale gioco, sale scommesse e bingo: sospese.</p>	<p>Attività ricreative per adulti</p> <p>Attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi: ammesse dal 25 maggio 2020 (in attesa di protocollo regionale).</p>
<p>Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.</p>	<p>Accesso a luoghi pubblici</p> <p>Parchi, ville, giardini pubblici: ammesso l'accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno un metro. Aree gioco all'aperto: ammesso l'accesso dei minori per attività ludica e ricreativa anche assieme ai familiari nel rispetto delle linee guida (cfr. allegato 8 al DPCM 17.05.2020). Luoghi all'aperto o al chiuso per attività ludiche, ricreative ed educative: dal 15 giugno 2020 ammesso l'accesso di bambini e ragazzi con ausilio di operatori nel rispetto di protocolli (cfr. allegato 8 al DPCM 17.05.2020). Le regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata. Poteri del sindaco: può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro.</p>	<p>Accesso a luoghi pubblici</p> <p>Spagge libere e arenili: accesso ammesso dal 18 maggio 2020. Centri estivi: accesso ammesso dal 8 giugno 2020 nel rispetto di un protocollo regionale e di linee guida nazionali.</p>
<p>Oltre ai già citati Artt. 2, 13, 16 e 17.</p> <p>Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.</p>	<p>Attività funzionali alla salute</p> <p>Attività sportiva e attività motoria all'aperto: ammesse anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di due metri (sportiva) e di un metro (motoria) (salva la presenza di accompagnatori per minori e non autosufficienti). Palestre, piscine e simili: dal 25 maggio 2020 ammessa l'attività sportiva di base e l'attività motoria al loro interno purché nel rispetto del divieto di assembramento e delle norme di distanziamento sociale (cfr. allegato 17 al DPCM 17.05.2020 e protocolli regionali). Le regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.</p>	<p>Attività funzionali alla salute</p> <p>Attività sportiva di base e attività motoria: ammesse dal 25 maggio 2020 anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di protocollo regionale e nel rispetto delle linee guida nazionali.</p>
<p>Oltre ai già citati Artt. 2, 13, 16 e 17</p> <p>Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.</p>	<p>Attività economiche</p> <p>Attività produttive, industriali e commerciali: ammesse nel rispetto del protocollo di cui agli allegati 12 e 17 (nonché 13 per i cantieri, e 14 per i trasporti e la logistica) al DPCM 17.05.2020. Attività commerciali al dettaglio: ammesse purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con ingressi dilazionati e sostando all'interno dei locali non più del tempo necessario all'acquisto dei beni (previsti protocolli regionali secondo le linee guida di cui agli allegati 10 e 11 al DPCM 17.05.2020). Servizi di ristorazione: consentiti previo accertamento da parte della regione della compatibilità dell'attività con l'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei protocolli regionali (cfr. allegato 10 al DPCM 17.05.2020). Continuano ad essere consentiti i catering, le mense, la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, anche negli autogrill autostradali. Somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e aeroporti: consentita nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Servizi alla persona: consentiti previo accertamento da parte della regione della compatibilità dell'attività con l'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei protocolli regionali (cfr. allegato 10 al DPCM 17.05.2020). Servizi bancari, finanziari, assicurativi: continuano ad essere garantiti. Attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere: continuano ad essere garantite. Attività professionali: continuano ad essere consentite privilegiando, ove possibile, il lavoro c.d. agile, con assunzione di protocolli di sicurezza e adozione di dispositivi di protezione individuale. Attività degli stabilimenti balneari: consentite previo accertamento da parte della regione della compatibilità dell'attività con l'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei protocolli regionali (cfr. allegato 10 al DPCM 17.05.2020). Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere assicurato il mantenimento del distanziamento sociale (un metro), secondo i protocolli regionali. Attività delle strutture ricettive: consentite nel rispetto della distanza interpersonale e dei protocolli regionali (cfr. allegato 10 al DPCM 17.05.2020).</p>	<p>Attività economiche</p> <p>Commercio al dettaglio: ammesso dal 18 maggio 2020 sia all'interno di negozi che su aree pubbliche (mercati), nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 1 al Decreto Presidente Regione n. 82 del 17.05.2020. Agenzie di servizi (di viaggio, immobiliari, ecc.): ammesse dal 18 maggio 2020, nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 1 al Decreto n. 82 del 17.05.2020.</p>
<p>Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.</p>	<p>Scuola e istruzione</p> <p>Servizi educativi per l'infanzia e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado: sospesi in presenza, ammessi a distanza. Corsi abilitanti ed esami per il conseguimento della patente di guida: ammessi dal 20 maggio 2020 (secondo linee guida del MIT). Esami e tirocini universitari, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale, negli enti pubblici di ricerca, nonché attività di ricerca e di laboratorio negli enti pubblici di ricerca: ammessi in presenza, ove possibile, secondo protocollo INAIL, altrimenti con modalità a distanza. Attività didattiche ed esami del personale delle forze di polizia e delle forze armate: ammesse a distanza o sopprimibili. Congressi e meeting del personale sanitario: sospesi.</p>	<p>Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, gelaterie, ecc.): ammesse dal 18 maggio 2020, nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 2 al Decreto n. 82 del 17.05.2020. Servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, ecc.): ammessi dal 18 maggio 2020, nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 3 al Decreto n. 82 del 17.05.2020. Attività ricettive alberghiere: ammesse dal 18 maggio 2020, nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 4 al Decreto n. 82 del 17.05.2020. Attività di strutture ricettive all'aria aperta: ammesse dal 18 maggio 2020, nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 5 al Decreto n. 82 del 17.05.2020. Attività di stabilimenti balneari: ammesse dal 25 maggio 2020, nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 6 al Decreto n. 82 del 17.05.2020. Attività corsistiche: ammesse dal 25 maggio 2020 (in attesa di protocollo regionale). Attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi: ammesse dal 25 maggio 2020 (in attesa di protocollo regionale). Attività dei parchi tematici, parchi divertimento e luna park: ammesse dal 25 maggio 2020 (in attesa di protocollo regionale). Attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive: ammesse dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle linee guida nazionali (in attesa di protocollo regionale dal 25.05.2020). Attività dei centri estivi: ammesse dal 8 giugno 2020 (in attesa di protocollo regionale).</p>
<p>Oltre ai già citati Artt. 2, 13, 16 e 17</p> <p>Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.</p>	<p>Cultura e arte</p> <p>Musei e altri istituti e luoghi della cultura: aperti con modalità di fruizione contingentata e tale da evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (protocolli regionali). Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche, ecc.: sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020 consentiti purché svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati di almeno un metro (secondo linee guida di cui all'allegato 9 al DPCM 17.05.2020). Le regioni possono stabilire una data diversa. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti e chiuse le sale da ballo e discoteche.</p>	<p>Scuola e istruzione</p> <p>Tirocinii extracurricolari a mercato: ammessi in presenza nel rispetto delle linee guida nazionali e dei protocolli regionali previsti per lo specifico luogo di lavoro ove si svolgono. Attività corsistiche: ammesse, come detto, dal 25 maggio 2020 (in attesa di protocollo regionale).</p>
<p>Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.</p>	<p>Diritto di culto</p> <p>Accesso a luoghi di culto: ammesso purché con misure organizzative volte ad evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di un metro. Funzioni religiose: ammesse nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio (cfr. allegati da 1 a 7 al DPCM 17.05.2020)</p>	<p>Cultura e arte</p> <p>Musei e altri istituti e luoghi della cultura: ammessi dal 18 maggio 2020 secondo linee guida nazionali.</p>
<p>Oltre ai già citati Artt. 2, 13, 16 e 17</p> <p>Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.</p>	<p>Trasporto pubblico</p> <p>Trasporto pubblico di linea: disciplinato con programmazione dei Presidenti delle regioni nel rispetto del protocollo di cui all'allegato 15 al DPCM 17.05.2020.</p>	<p>Trasporto pubblico</p> <p>Trasporti pubblici ferroviari e automobilistici: viene rimodulata l'offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive. Trasporto taxi e non di linea: sottoposto alle condizioni di cui all'art. 6 lett. e) del Decreto Presidente Regione n. 82 del 17.05.2020, oltre che alle previsioni di carattere generale.</p>
<p>Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.</p>	<p>Sport professionale e sedute di allenamento</p> <p>Eventi e competizioni sportive: sospesi quelli di ogni ordine e disciplina. Sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti: consentite a porte chiuse sia negli sport individuali che di squadra, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. I soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni possono compiere spostamenti interregionali per partecipare a competizioni di livello nazionale ed internazionale. In attesa delle necessarie linee guida.</p>	<p>Trasporto pubblico</p>
<p>Già citati Artt. 2, 13, 16 e 17</p> <p>Già citati Artt. 2, 13, 16, 17, 36 e 41</p>	<p>Disposizioni per la disabilità</p> <p>Attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità: vengono riattivate secondo piani territoriali adottati dalle regioni. Riduzione del distanziamento sociale: le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.</p>	
<p>Oltre ai già citati Artt. 2, 13, 16 e 17.</p> <p>Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.</p>	<p>Istituti penitenziari</p> <p>Ingresso nuovi detenuti: vengono elaborati protocolli e presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.</p>	
<p>Oltre ai già citati Artt. 2, 13, 16 e 17</p> <p>Art. 27 La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.</p>	<p>Ospedali, RSA, CRA, hospice</p> <p>DEA e PS: divieto degli accompagnatori dei pazienti di permanere nella sale di attesa, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario preposto. RSA, CRA e hospice: accesso di parenti e visitatori limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria delle strutture.</p>	

NB. Le disposizioni del DPCM 17.05.2020 si applicano dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020.

Le disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17.05.2020 integrano quelle nazionali e prevalgono su di esse ove espressamente consentito da queste ultime.

Permangono le precedenti sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni e protocolli.

Il presente quadro sinottico non contempla le disposizioni in materia di diritto alla tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 della Costituzione, poiché estranee ai provvedimenti esaminati.